NEWS

INPS: contributi per imprese under 35, domanda entro 30 giorni

Data pubblicazione: 05/12/2025

Autore: Admin

Contenuto

L'INPS fornisce le istruzioni per richiedere il contributo di 500 euro mensili destinato alle nuove imprese avviate da giovani disoccupati. L'incentivo è rivolto a chi opera in settori strategici per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la transizione ecologica. Domanda da presentare entro termini perentori.

L'INPS, con circolare n. 148 del 28 novembre 2025, ha definito le modalità di accesso al ***contributo economico mensile di 500 euro*** per le imprese avviate tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 da ***under 35*** disoccupati. L'agevolazione, introdotta dal decreto Coesione, mira a sostenere le nuove attività imprenditoriali in settori chiave come l'innovazione tecnologica, la transizione digitale e l'ecologia. La domanda deve essere presentata entro termini specifici. La circolare INPS n. 148/2025, che attua il decreto Coesione, stabilisce che la domanda per il contributo deve essere presentata, a pena di decadenza, ***entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale***. Nel caso di attività avviate prima del 28 novembre 2025, termine ultimo per la presentazione è fissato a 30 giorni da tale data. Il messaggio INPS n. 3633 del 1° dicembre 2025, indica le modalità di presentazione telematica attraverso il "Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche". La possibilità di accedere al contributo INPS rappresenta un'***opportunità*** concreta per i giovani disoccupati che intendono avviare un'impresa. È fondamentale rispettare i termini di presentazione della domanda per non

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

perdere il beneficio. Professionisti e patronati possono assistere i potenziali beneficiari nella compilazione e nell'invio della richiesta. ***Il contributo mira a stimolare l'imprenditoria giovanile in settori ad alto valore aggiunto per l'economia italiana.***

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati